

MODULO RICHIESTA RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI

All'Ufficio tributi
del Comune di Montefalco - PG

Il/La sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____
Residente a _____ Via _____ n. _____
Codice fiscale _____ tel. _____
e-mail _____@_____

(da compilare solo per le persone giuridiche)

in qualita di legale rappresentante della Ditta/Societa/Associazione/altro

Ragione sociale _____
p.Iva/cod.fiscale _____ tel. _____
e-mail _____@_____

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Generale delle Entrate tributarie del Comune di Montefalco, dirateizzare i seguenti documenti:

relativi ai seguenti tributi arretrati:

IMU/TASI TARI Altro _____

per un importo complessivo pari ad € _____ che può essere rateizzato come di seguito:

- da euro 100,01 a euro 500,00 quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00 dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 trentasei rate mensili;
- oltre 20.000,01 quarantotto rate mensili.

Il sottoscritto è consapevole che **in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive**, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, **il debitore decade automaticamente dal beneficio dellarateazione** ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancorapagato in un'unica soluzione.

Una volta che è decaduta, la rateizzazione non può più essere concessa.

La rateizzazione comporterà l'applicazione degli **interessi**, previsti dall'art. 18 del regolamento generale delle entrate.

A TAL FINE DICHIARA: (ai sensi degli art. 46 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n.445):

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 e ss.mm, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni false si rendono applicabili le sanzioni civili e penali previste per legge;
- di non trovarsi in condizioni di morosità relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni concesse dal Comune di Montefalco;
- di trovarsi in condizioni di temporanea e obbiettiva difficoltà economica; a tal fine allega la seguente documentazione:

Montefalco, _____

Firma

Estratto regolamento generale delle entrate del Comune di Montefalco

Art. 15 - Sospensione e dilazione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate comunali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri da indicare nella deliberazione medesima. I suddetti termini saranno, altresì, sospesi o differiti quando ciò sia previsto da disposizioni normative regionali o nazionali nel rispetto delle modalità definite dalle medesime.
2. Il presente articolo regola i presupposti e le modalità di rateazione dei pagamenti delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, comma 797 e seguenti, della Legge 160/2019, fermo restando quanto previsto da norme di legge non derogabili.
3. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea e obbiettiva situazione di difficoltà, comprovata da relazione del servizio sociale, dichiarazione Isee, il cui valore di riferimento è stabilito con singole delibere dell'organo esecutivo, o dichiarazione sostitutiva sulla condizione familiare/disponibilità economiche, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell'entrata, una dilazione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente.
4. La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di quarantotto rate, secondo lo schema seguente:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) applicazione di interessi per la dilazione concessa con decorrenza dalla data di scadenza del termine del pagamento ai sensi del successivo art. 18;
 - c) la rateizzazione avverrà secondo il seguente schema:
 - fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a trentasei rate mensili;
 - oltre euro 20.000,00 fino a 48 rate mensili.
 - d) scadenza delle rate: ultimo giorno del mese;
 - e) spese per la riscossione a carico del richiedente,
 - f) in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato e il debito è riscuotibile in un'unica soluzione.
5. Ricevuta la richiesta di rateizzazione, il Comune o il soggetto affidatario dell'entrata o quello affidatario della riscossione può iscrivere ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateizzazione. Sono fatte salve comunque le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
6. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 7.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa o fidejussione bancaria sottoscritta senza il beneficio d'escussione di cui all'art. 1944, comma 2, C.C. che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza n. 1 anno dopo la scadenza dell'ultima rata. E' facoltà del Comune valutare l'ammissibilità della garanzia prodotta. E' facoltà del Comune richiedere comunque la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori, in considerazione della specifica situazione del contribuente.
7. Ai sensi dell'art. 1 comma 798 della L. 160/2019, in caso di comprovato peggioramento delle difficoltà di ordine economico e finanziario del contribuente rispetto a quelle riscontrate in occasione dell'autorizzazione della prima rateizzazione, la dilazione può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore numero di rate comunque non superiore ad un terzo, arrotondato per difetto, di quelle originariamente concesse. In tal caso il debito residuo ancora in essere al momento della concessione della proroga verrà frazionato in funzione delle ulteriori rate ancora da saldare con relativa applicazione degli interessi.
8. La Giunta comunale ha altresì la possibilità di accordare rateizzazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni della maggiore dilazione di pagamento accordata al debitore.